

CIRCOLARE n. 1 – Gennaio 2019

Vado Ligure, li 4 febbraio 2019

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	3
A. NORMATIVA	3
A.1. I.V.A.	3
A.1.1) Modelli di dichiarazione IVA/2019	3
A.1.2) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	3
A.1.3) Fatturazione elettronica negli appalti pubblici	4
A.2. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	4
A.2.1) Modello di certificazione unica “CU 2019”	4
A.2.2) Modello 770/2019	4
A.2.3) Modelli concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF (Modello 730)	5
A.2.4) Modello Redditi 2019 Persone fisiche	5
A.2.5) Modello Redditi 2019 Società di persone	5
A.3. IRES	5
A.3.1) Modello Redditi 2019 Enti non commerciali	5
A.3.2) Modello Redditi 2019 società di capitali	5
A.4. IRAP	6
A.4.1) Modello IRAP 2019	6
A.5. FINANZA LOCALE	6
A.5.1) I nuovi compensi dei revisori degli enti locali	6
A.5.2) I parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019-2021	6
A.6. VARIE	6
A.6.1) Indici sintetici di affidabilità fiscale	6
A.6.2) Retribuzioni convenzionali 2019	7
A.6.3) Saggio di interesse per ritardati pagamenti	7
B. PRASSI	7
B.1. I.V.A.	7
B.1.1) Fattura elettronica e scontrino fiscale	7
B.1.2) Variazioni in diminuzione dell’IVA	7
B.1.3) Trasmissione telematica dei corrispettivi	8
B.1.4) Indennizzo contratto di locazione: trattamento fiscale	9
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	9
B.2.1) Assistenza fiscale: cessazione dell’incarico alla ricezione dei Modd. 730-4	9
B.2.2) Rimborsi spese di parcheggio	9
B.2.3) Borse di mobilità Erasmus +	10
B.3. IMPOSTA DI REGISTRO	10
B.3.1) Conferimento e redistribuzione di aree in un consorzio di urbanizzazione	10
B.4. VARIE	11
B.4.1) Autoliquidazione Inail 2018/2019	11
B.4.2) Piano di welfare aziendale	11
B.4.3) TFS e previdenza complementare	11
C. GIURISPRUDENZA	12

C.1. IVA	12
C.1.1) Operazioni permutative	12

SEZIONE II – FOCUS **13**

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) Modelli di dichiarazione IVA/2019

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata approvata la versione definitiva dei modelli Iva ordinario e base, con relative istruzioni. Come già avviene da alcuni anni, la dichiarazione Iva non potrà più essere inviata in forma unificata insieme a quella dei redditi, ma andrà presentata necessariamente in forma autonoma, esclusivamente attraverso il canale telematico, entro il 30 aprile 2019. Il provvedimento approva sia il modello ordinario (Modello IVA/2019) sia il modello semplificato (Modello IVA BASE/2019) che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che nel corso del 2018 hanno determinato l'imposta dovuta o ammessa in detrazione secondo le regole generali della disciplina vigente in materia (e non si sono avvalsi, quindi, dei regimi speciali Iva), non hanno eseguito operazioni con l'estero, non hanno effettuato acquisti e importazioni (senza applicazione dell'Iva) utilizzando il plafond per gli esportatori abituali e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive.


(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 10659/20198 del 15 gennaio 2019](#)). 

A.1.2) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF che, apportando modifiche al Decreto MEF 17 giugno 2014, definisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, il nuovo comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014 prevede che:

- ⇒ il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre;
- ⇒ l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- ⇒ il pagamento può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze – [Decreto 28 dicembre 2018](#) – G.U. n. 5 del 07-01-2019). 

A.1.3) Fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo portante “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici”. In particolare, si segnala che:

- ⇒ a decorrere dal 18 aprile 2019, amministrazioni ed enti aggiudicatori di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Per le amministrazioni aggiudicatrici che non siano Amministrazioni centrali dello Stato tale obbligo decorrerà a partire dal 18 aprile 2020;
- ⇒ le fatture elettroniche devono rispettare, per il contesto nazionale italiano, uno standard definito Core Invoice Usage Specification (CIUS), il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017;
- ⇒ per l’attuazione di tale obbligo è istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione.

[\(Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 – G.U. n. 14 del 17-01-2019\).](#) 

A.2. IRPEF – Sostituti d’imposta

A.2.1) Modello di certificazione unica “CU 2019”

Approvata la versione definitiva del modello di certificazione unica “CU 2019”, per la certificazione dei redditi corrisposti nel periodo di imposta 2018 nonché la situazione legata alla posizione contributiva ed assistenziale di competenza dell'anno 2018 dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi. Si evidenzia che i modelli CU 2019:

- ⇒ dovranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata);
- ⇒ dovranno essere consegnati agli interessati entro il 31 marzo 2019 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

[\(Agenzia delle Entrate – Provvedimento del direttore n. 10664/2019 del 15 gennaio 2019\).](#) 


A.2.2) Modello 770/2019

Approvata la versione definitiva del modello 770 con cui i sostituti di imposta comunicheranno, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nel 2018. Il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2019.

[\(Agenzia delle Entrate – Provvedimento del direttore n. 10656/2019 del 15 gennaio 2019\).](#) 

A.2.3) Modelli concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'IRPEF (Modello 730)

Approvata la versione definitiva dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo nonché della bolla per la consegna del modello 730-1.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 10652/2019 del 15 gennaio 2019](#)). 

A.2.4) Modello Redditi 2019 Persone fisiche

Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione Redditi 2019–PF (fascicolo 1, fascicolo 2, fascicolo 3), nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 e da trasmettere telematicamente entro il 30 settembre 2019.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 23596/2019 del 30 gennaio 2019](#)). 

A.2.5) Modello Redditi 2019 Società di persone

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2019–SP da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 da parte delle società di persone ed equiparate (snc, sas, società semplici, associazioni professionali, ecc.) e da trasmettere telematicamente entro il 30 settembre 2019.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 23591/2019 del 30 gennaio 2019](#)). 

A.3. IRES

A.3.1) Modello Redditi 2019 Enti non commerciali

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2019–ENC (ex Modello Unico) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 da parte degli enti non commerciali ed equiparati. Termine di presentazione è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2019.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 23572/2019 del 30 gennaio 2019](#)). 

A.3.2) Modello Redditi 2019 società di capitali

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2019–SC (ex Modello Unico) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 da parte delle società di capitali ed enti commerciali. Termine di presentazione è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2019.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 23599/2019 del 30 gennaio 2019](#)). 

A.4. IRAP

A.4.1) Modello IRAP 2019

Approvata la versione definitiva del modello IRAP 2019 da presentare esclusivamente in via telematica.

Il termine di presentazione del modello è:

⇒ il 30 settembre 2019;


⇒ l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i contribuenti Ires che non hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del Direttore n. 23568/2018 del 30 gennaio 2019](#)). 

A.5. Finanza locale

A.5.1) I nuovi compensi dei revisori degli enti locali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali. I nuovi limiti decorrono dal 1° gennaio 2019 ed eventuali adeguamenti del compenso deliberati dagli organi consiliari non hanno effetti retroattivi.

(Ministero dell'Interno – [Decreto 21 dicembre 2018](#) – G.U. n. 3 del 04-01-2019). 

A.5.2) I parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019-2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato con il quale viene reso noto che sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 di individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021. I nuovi parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

(Ministero dell'Interno – [Comunicato](#) – G.U. n. 10 del 12-01-2019). 

A.6. Varie

A.6.1) Indici sintetici di affidabilità fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto con il quale sono stati approvati 106 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Tali indici, unitamente ai 69 già approvati, si applicheranno a decorrere

dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 chiudendo definitivamente l'era degli studi di settore.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 28 dicembre 2018](#) – G.U. n. 5 del 07-01-2019 – Suppl. Ord. N. 1). [↗](#)

A.6.2) Retribuzioni convenzionali 2019

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha fissato l'importo delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2019 ossia le retribuzioni da prendere in riferimento, per ciascun settore, per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – [Decreto 21 dicembre 2018](#) – G.U. n. 14 del 17-01-2019). [↗](#)

A.6.3) Saggio di interesse per ritardati pagamenti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 192/2012), il saggio di interesse di riferimento a favore dei creditori per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019, il tasso d'interesse di riferimento è pari allo 0,00 per cento. Pertanto, nel periodo 01/01/2019-30/06/2019, si applicano gli interessi di mora nella misura dell'8,00% **(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Comunicato](#) – G.U. n. 18 del 22-1-2019).** [↗](#)

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Fattura elettronica e scontrino fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche in caso di rilascio di scontrino fiscale, la fattura richiesta dal cliente deve essere necessariamente elettronica escludendo, quindi, che tale fattispecie possa considerarsi, per analogia, una ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 7 del 16 gennaio 2019](#)). [↗](#)

B.1.2) Variazioni in diminuzione dell'IVA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni richieste dalla disciplina IVA per considerare infruttuosa una procedura esecutiva e, quindi, procedere alla rettifica in diminuzione dell'IVA ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 633/72. L'Amministrazione finanziaria precisa che una procedura esecutiva si considera infruttuosa:

- ⇒ in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
 - ⇒ in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
 - ⇒ quando, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
- In caso di dubbio, ossia di impossibilità e/o difficoltà nell'applicazione delle ipotesi previste dall'articolo 26, continuano a trovare applicazione le indicazioni contenute nella Circolare n. 77/2000. Inoltre, la procedura può essere dichiarata infruttuosa solo se accertata da un organo super partes (ufficiale giudiziario e/o giudice dell'esecuzione) e non può essere invece rimessa all'arbitrio del creditore pignorante. (Agenzia delle Entrate – [Risposta alle istanze di consulenza giuridica n. 2 del 24 gennaio 2019](#)). ↗

B.1.3) Trasmissione telematica dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza d'interpello presentata da una società operante nella grande distribuzione che, non avendo aderito al regime di trasmissione dei corrispettivi (articolo 1, commi da 429 a 432, Legge n. 311/2004), ha fino a oggi certificato le vendite al dettaglio tramite scontrini fiscali, mentre, con effetto dal 1° gennaio 2019, ha esercitato l'opzione prevista dall'articolo 2, comma 1, Dlgs. n. 127/2015, in ragione della quale è tenuta:

- ⇒ alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, obblighi che assolverà dotandosi di un *Server-RT* collegato ai registratori di cassa già in uso, i quali saranno via via “defiscalizzati”
- ⇒ all'emissione, in luogo degli scontrini fiscali, del documento commerciale (disciplinato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2016), adempimento che la società vorrebbe porre in essere tramite le stampanti “fiscali” in uso per gli scontrini, sino a esaurimento/obsolescenza/necessità di ripristino delle stesse.

L'Agenzia, in risposta ai quesiti formulati, precisa che:

- ⇒ la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati a *Server-RT* può avvenire nel rispetto degli indispensabili tempi tecnici previsti per l'intervento, ritenendo compatibile con l'attuale quadro normativo che la procedura si perfezioni entro il termine previsto per la liquidazione periodica di gennaio 2019 (16 febbraio)
- ⇒ il documento commerciale emesso tramite registratore di cassa utilizzando le relative stampanti fiscali, che rispetti il contenuto minimo individuato dal decreto 7 dicembre 2016, è conforme allo stesso pur recando il logotipo MF seguito dalla matricola, qualora riporti un'indicazione idonea a fugare ogni dubbio sulla sua portata esclusivamente commerciale e non fiscale. Se il documento dev'essere valido anche ai fini fiscali, dovrà riportare anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente e andrà rimossa l'indicazione che trattasi di documento “*non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 127/2015*”.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 14 del 29 gennaio 2019](#)). ↗

B.1.4) Indennizzo contratto di locazione: trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale di una somma una tantum corrisposta a titolo di indennizzo al proprietario, finalizzato a consentire il rinnovo ad un canone inferiore, e prevista da una scrittura privata espressamente qualificata dalle parti come “*scrittura indennitaria*”, separata dal contratto di locazione. L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente circa la natura dell’indennizzo quale parte integrante del canone (con il relativo regime IVA di imponibilità/esenzione) e ritiene tale indennizzo, stante la natura di risarcimento, escluso IVA ex art. 15, n. 1, D.P.R. n. 633/72: di conseguenza, esso è assoggettato all’imposta di registro con aliquota del 3%. Inoltre, in quanto componente negativo di reddito, è fiscalmente deducibile ai fini Ires e Irap nel periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione al pagamento e non va ripartito sull’intera durata del contratto.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 16 del 29 gennaio 2019](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d’imposta

B.2.1) Assistenza fiscale: cessazione dell’incarico alla ricezione dei Modd. 730-4

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni riguardo le conseguenze per il sostituto d’imposta in caso di cessazione da parte dell’intermediario dell’incarico alla ricezione dei Modd. 730-4. In particolare, l’Agenzia precisa che in caso di variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei Mod. 730 (Modd. 730-4), il sostituto d’imposta è tenuto alla comunicazione della predetta variazione tramite Mod. CSO. Qualora ciò non venga eseguito dal sostituto d’imposta, l’intermediario cessato dall’incarico può effettuare una comunicazione, tramite PEC, circa l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega a seguito della quale l’Agenzia contatterà il sostituto d’imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione ed a provvedere alla cancellazione dell’indirizzo telematico dell’intermediario. Qualora il sostituto d’imposta non provveda all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i Modd. 730-4, esso sarà tenuto a compilare il Quadro CT in sede di trasmissione della Certificazione Unica.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019](#)). ↗


B.2.2) Rimborsi spese di parcheggio

L’Agenzia delle Entrate conferma che le spese di parcheggio rimborsate al dipendente in trasferta fuori dal territorio comunale non hanno natura di spesa di viaggio e trasferta bensì di “altra spesa” per gli effetti di cui all’articolo 51, comma 5 del Tuir. Pertanto, tale rimborso:

- ⇒ è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- ⇒ rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino

all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

La tesi non è condivisa da buona parte della dottrina, ma si colloca in linea con le precedenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta alle istanze di consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019](#)). 

B.2.3) Borse di mobilità Erasmus +

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte in relazione alle borse di mobilità erogate dalle Università nell'ambito del programma Erasmus+.

In primo luogo, viene confermato che le somme erogate al personale docente ed a quello amministrativo non possono essere qualificate come borse di studio/lavoro, stante la contemporanea presenza del rapporto di lavoro; ne consegue l'attrazione alla fattispecie del reddito da lavoro dipendente, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51 co.5 Tuir.

Per quanto riguarda invece le somme erogate agli studenti per tirocini post lauream, con notevole sforzo interpretativo, l'Agenzia ritiene che non abbiano natura reddituale (nemmeno ai sensi dell'art. 50 lett. c) i rimborsi, anche forfettari, di spese per la mobilità, semprechè essi siano di "modico valore" e siano finalizzate esclusivamente a garantire il buon esito del programma Erasmus +. In tali casistiche, le somme erogate non sono nemmeno rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell'Ateneo erogante.

Al di fuori della suindicata fattispecie (rimborsi per mobilità specificamente destinati al programma), le somme percepite dai tirocinanti hanno sempre natura di redditi ex art. 50 lett. c) Tuir, con applicazione, per la mobilità, delle regole di cui all'art. 51 co. 5 Tuir, con richiamo alla ris. 95/E/02).

Di tale risposta si era già fornita notizia nella circolare di dicembre, ma ora essa ha trovato l'ufficialità della pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta alle istanze di consulenza giuridica n. 6 del 31 gennaio 2019](#)). 

B.3. Imposta di registro

B.3.1) Conferimento e redistribuzione di aree in un consorzio di urbanizzazione

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile agli atti di conferimento delle aree dai soggetti consorziati a un consorzio di urbanizzazione e agli atti di redistribuzione delle aree dal consorzio di urbanizzazione ai singoli consorziati con particolare riferimento all'applicabilità delle agevolazioni di cui all'articolo 32, D.P.R. n. 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali), richiamato dall'articolo 20, Legge n. 10/1977 (come modificato dall'articolo 1, comma 88, Legge n. 205/2017). Secondo l'Agenzia, gli atti aventi a oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti godono dei benefici fiscali previsti dall'articolo 32, D.P.R. n. 601/1973 in quanto effettuati

con la finalità di eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalle convenzioni di lottizzazione. La rilevanza IVA, inoltre, si ha solo nei casi in cui si abbiano cessioni da parte di soggetti IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 1 dell'11 gennaio 2019](#)). ↗

B.4. Varie

B.4.1) Autoliquidazione Inail 2018/2019

L'Inail ha ufficializzato il rinvio dei termini dell'autoliquidazione e scadenza rate come previsto dall'art. 1, comma 1125, Legge n. 145/2018. Sono pertanto rinviati:

⇒ al 31 marzo 2019 il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo;

⇒ al 16 maggio 2019 i termini del 16 febbraio 2019 entro cui:

- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- effettuare il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione;
- inviare la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Restano confermati, invece, i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall'Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

(INAIL – [Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019](#)). ↗

B.4.2) Piano di welfare aziendale

L'Agenzia delle Entrate, seppur con riferimento ad una casistica aziendale molto specifica, fornisce chiarimenti e conferme di portata molto più ampia con riferimento ai benefit aziendali. In particolare:

⇒ il check-up presso struttura convenzionata concesso gratuitamente al dipendente rientra nella casistica di cui alla lett. f) dell'art. 51, comma 2, del Tuir;

⇒ le spese di istruzione personali del dipendente non rientrano nella fattispecie di cui alla lett. f-bis) dell'art. 51, comma 2, del Tuir, poiché esso parla solo di familiari;


⇒ le disposizioni di cui alla lett. f) e f-bis) dell'articolo 51 si possono applicare anche ai percettori di redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lett. c, del Tuir ed ai lavoratori somministrati.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 10 del 25 gennaio 2019](#)). ↗

B.4.3) TFS e previdenza complementare

L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad una richiesta di consulenza giuridica concernente l'applicabilità del regime di neutralità fiscale ex art. 19, comma 4, del Tuir, alle somme e valori del Tfs dei piloti portuali destinati a forme pensionistiche

complementari nonché le modalità di rappresentare tale erogazione nel modello Cu. Secondo l'Agenzia, il trattamento di fine servizio può essere trasferito a forme pensionistiche di previdenza complementare in esenzione d'imposta e va indicato, nel modello di Certificazione unica, negli stessi campi riservati al trattamento di fine rapporto. Il caso esaminato, però, riguarda i piloti per i quali il sistema di calcolo del TFS è assolutamente identico a quello del TFR.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta alle istanze di consulenza giuridica n. 7 del 31 gennaio 2019](#)). 

C. GIURISPRUDENZA

C.1. IVA

C.1.1) Operazioni permutative

La Corte di Giustizia UE ha esaminato il caso di un contratto di demolizione di edificio con contestuale cessione dei rottami dall'impresa proprietaria all'impresa appaltatrice dei lavori di demolizione. In tale caso, il prezzo fissato per la demolizione tiene conto, in diminuzione, del valore dei rottami (ad es. 1.000 costo di demolizione – 300 prezzo rottami = 700 pari al corrispettivo contrattuale); pertanto, si tratta di una operazione permutativa e dunque l'impresa di demolizione deve fatturare il corrispettivo lordo (1.000 nell'esempio riportato) ed il proprietario deve fatturare la cessione dei rottami (300 nell'esempio riportato in reverse charge). Non è legittimo, quindi, che vi sia solamente la fattura dell'impresa di demolizione al netto del corrispettivo pattuito per la cessione dei rottami.

(Corte di Giustizia UE – Sentenza causa C-410/17 depositata il 10 gennaio 2019).



SEZIONE II – FOCUS

Novità e profili operativi della fatturazione elettronica

Tre le maggiori novità in materia di fatturazione elettronica: le tempistiche di assolvimento dell'imposta di bollo, le fatture per prestazioni sanitarie e la previsione di una disciplina specifica per le possibilità di rifiuto delle fatture che rimangono in capo alle Amministrazioni Pubbliche.

Imposta di bollo. La prima novità riguarda sia le fatture verso le Amministrazione Pubbliche che quelle verso i privati. Le fatture elettroniche relative alle operazioni esenti, non imponibili, escluse o fuori campo Iva, di importo superiore a 77,47 euro, sono soggette all'imposta di bollo da assolvere tramite modello F24 (o mod. F24EP) secondo le regole previste dal Dm 17 giugno 2014, attualmente con scadenza al 30 aprile 2019 per le fatture emesse nel 2018. In particolare, il cedente/prestatore deve valorizzare nel tracciato Xml della fattura gli appositi spazi («Bollo virtuale» e «Importo Bollo»).

Il Decreto MEF 28/12/18 prevede invece un versamento trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare. Sul sito dell'Agenzia sarà messo a disposizione un servizio che permetterà agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale. In alternativa, il contribuente potrà utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia; non è ancora chiaro se sarà possibile utilizzare F24EP. Per le fatture in formato Xml, non vanno comunque

considerate tutte le altre modalità di pagamento, come il contrassegno o l'assolvimento dell'imposta mediante autorizzazione virtuale. In riferimento a quest'ultimo profilo, l'Agenzia ha recentemente chiarito con una Faq che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15 del Dpr 642/1972.

Resta, invece, fermo quanto già previsto dal Dm del 17 giugno 2014 per il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri (ad esempio il libro giornale), emessi o utilizzati durante l'anno. Il decreto in esame ha difatti espressamente lasciato inalterata la precedente modalità, che prevede il versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili.

Fatture per prestazioni sanitarie. Ai sensi dell'art. 10-bis) del D.L. 119/18, per le prestazioni sanitarie i cui dati devono essere inviati al Sistema Tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata viene introdotto non solo l'esonero ma, per il 2019, il divieto di emissione di fattura elettronica. Il divieto di emissione di fattura elettronica opera non solo per le prestazioni sanitarie rese, a prescindere dall'avvenuto invio al sistema Tessera Sanitaria, ma anche per eventuali prestazioni accessorie non di natura sanitaria.

Fatture verso le P.A.. L'art. 15-bis) del D.L. 119/18 prevede un successivo intervento normativo affinché vengano disciplinate puntualmente le cause che

possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

Criticità

Alle tre novità segnalate corrispondono altrettante criticità.

Imposta di bollo: Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA devono trasmettere mensilmente all'AdE una comunicazione (cosiddetto "esterometro") secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/4/18. Per le sole fatture emesse, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/4/18 (codice "XXXXXXXX"). Ci si domanda, però, se la fattura (originale) rimanga quella cartacea trasmessa al cliente o – come invece accade nei rapporti interni – il file xml trasmesso al SdI. Ciò sia ai fini dell'imposta di bollo che ai fini degli obblighi di conservazione del documento. L'Agenzia, nelle risposte a Telefisco del 31 gennaio scorso, ha chiarito che in questo caso l'originale da gestire e da conservare in elettronico è solo quello inviato allo Sdi e non anche la fattura analogica inviata al cliente. Pertanto, ai fini di assolvere l'imposta di bollo, occorrerà

flaggare il campo del bollo sul file xml trasmesso a SdI e non apporre il contrassegno (o gli estremi dell'autorizzazione) sul documento cartaceo.

Fatture per prestazioni sanitarie. Non è chiaro se il divieto di fatturazione elettronica si estenda anche alle prestazioni sanitarie che non devono formare oggetto di comunicazione al Sistema Sanitaria (in quanto ne è soggettivamente escluso il prestatore), ma che hanno natura oggettiva di prestazioni sanitarie in ordine alle quali sorgono comunque le problematiche di privacy che hanno generato il predetto divieto di fatturazione elettronica. Al momento, si propende per una esclusione generalizzata legata al profilo oggettivo della prestazione.

Fatture verso le P.A.. A fronte della codifica delle cause che legittimeranno le P.A. a respingere le fatture, l'auspicio è che non si vengano a moltiplicare le casistiche per le quali occorrerà intervenire in PCC per "sistemare" fatture accettate (*obtorto collo*) ma non pienamente rispondenti alle esigenze di informativa sulla Piattaforma stessa.

Procedura

A un mese dall'estensione della fattura elettronica, l'Agenzia non ha ancora diramato circolare esplicative, ma si è limitata a pubblicare risposte a FAQ. Ne segnaliamo un paio

Enti non commerciali non inseriti nell'elenco ISTAT delle P.A. destinatarie di fattura elettronica

Se un ente non commerciale (Enc) è titolare di partita Iva, ma esercita sia attività istituzionali che attività commerciali, può ricevere fatture cartacee (quali copie della

fattura che comunque rimane elettronica) per le attività istituzionali, comunicando al proprio fornitore solo il codice fiscale (da mettere in fattura elettronica), e fatture elettroniche tramite SdI per le attività commerciali, comunicando al proprio fornitore anche la partita Iva.

Comunque, se il fornitore è un soggetto obbligato all'emissione della fattura elettronica, tutte le fatture che invierà all'ente non commerciale, sia quelle con la partita Iva che quelle con il codice fiscale, saranno consultabili sul portale «Fatture e corrispettivi»

(risposta 1.3 delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019) .

Per gli Enti in elenco ISTAT P.A., rimane fermo l'obbligo generalizzato di fattura elettronica ex art. 1 L. 244/07 e DM 55/13, sia per le attività istituzionali che per quelle commerciali..

Fatture cointestate

Per le Entrate non è plausibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B), mentre ciò è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C).

In quest'ultimo caso, si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro e confermate in una risposta delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019:

nel macroblocco <CessionarioCommittente> (corrispondente alla sezione «Identificativi fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 87/E/2017, risposta 8), mentre nel campo a descrizione libera (ad esempio, nell'elemento

«Causale» del macroblocco <Dati Generali>) va inserito il codice fiscale e i dati dell'altro cointestatario. [↗](#)